



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmissione: Se H XII
v - APBO
il _____
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Ilana (a Minniti))

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE XII

Servizio 1° - Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>20.07.2016</u> N. <u>1251</u>	OGGETTO: Appalto lavori di ampliamento dell'edificio scolastico Quasimodo ubicato in Via Portovenere a Marina di Ragusa. Approvazione dell'aggiudicazione.
N.134 Settore XII	
Data 20.07.2016	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

DETERMINAZIONE CHE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA O ACCERTAMENTO DI ENTRATA

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di luglio, nell'ufficio del Settore XII, su proposta dell'Istruttore Direttivo Dott.ssa Maria Gabriella Poidomani, il Dirigente Dott. Rosario Spata ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.2516 del 02.12.2015, e successiva di rettifica n.2841 del 21.12.2015, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori da appaltare per l'ampliamento dell'edificio scolastico Quasimodo ubicato in Via Portovenere a Marina di Ragusa dell'importo complessivo di € 250.000,00, I.V.A. compresa, di cui € 188.176,10 quale importo a base di gara comprensivo di € 8.827.23, per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, e di € 62.500.27, quale costo della mano d'opera, non soggetti a ribasso;

preso atto che con lo stesso provvedimento dirigenziale n.2516 del 02.12.2015 è stato disposto, altresì, di affidare la realizzazione dei lavori in parola mediante procedura aperta e di riservare al Dirigente del Settore XII l'approvazione dei relativi bando e disciplinare di gara e l'espletamento della procedura concorsuale;

dato atto che con Determinazione Dirigenziale del Settore XII n.212 del 21.12.2015, annotata al Registro Generale in data 28 dicembre 2015 con il n.2953, sono stati approvati il bando ed il disciplinare della gara per l'appalto dei lavori di cui si tratta, da esperirsi con il sistema della procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D.L.gs.n.163/06 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett.a) dello stesso decreto e dell'art.19, comma 1, lett.a) della L.R.n.12/2011, da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte di ribasso superiore alla soglia di anomalia di cui all'art.19, comma 6 bis, della suddetta L.R.n.12/2011, introdotto dall'art.1 della L.R. n.14/2015;

constatato che il giorno 16 maggio 2016 e seguenti, giusta verbale di gara di pari data che si allega al presente atto per farne parte integrante sotto la lettera "A", è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta dai trecentotrentasette concorrenti che hanno presentato l'offerta entro i termini di ricezione stabiliti e che tale fase si è conclusa con l'esclusione delle concorrenti Energy Way S.r.l. e Caramanno Marco, per irregolarità insanabile della documentazione prodotta, Ciotta Cosimo e Le 3 G Costruzioni Generali, perché la prima partecipa alla gara in proprio ed al contempo presta in ausilio i propri requisiti di qualificazione alla seconda, e l'ammissione, invece, di tutte le altre imprese partecipanti, alcune delle quali, tuttavia, con riserva di successiva produzione di PASS OE, se non allegato all'istanza, o PASS OE conforme, se non recante la ragione sociale dell'impresa ausiliaria, ed altre con riserva di successiva produzione, con applicazione della sanzione ex art.39, comma 2, del D.L. n.90/2014, di documentazione integrativa;

dato atto, giusta verbale del 28 giugno 2016 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante sotto la lettera "B", che le imprese ammesse con riserva, che nello specifico sono Athena Restauri S.r.l., Aurora S.r.l., C.I.SELT. S.r.l., C. Puglisi e G. Mercato & C. S.n.c., CE.M.S. Costruzioni S.r.l., CO.E.I. Soc. Coop. Edile Ind.le, Coendo S.r.l., Fiammingo Rosario, GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C., Anzà Giuseppe, Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l., O.G.A.R. S.r.l., Palumbo Costruzioni S.r.l., Pinter S.r.l. a S.U., Rapisarda Concetto, Tecnologie Edili S.r.l. ed Edil Progetti di Mazza Francesco, Nebrodi Impianti S.r.l., Betel Costruzioni S.r.l., Coimag S.r.l., Corso S.r.l., Edil Med Costruzioni Soc. Coop., Edil Nardi Costruzioni di G. Nardi, Giandinoto Claudio Raffaele, F.lli Triberio S.r.l., G.O.M. Edilgeneral S.r.l., Mancuso Costruzioni S.r.l., Migifra S.r.l., Nuova Costruzioni S.r.l.s., Onital S.r.l., SI.VEG. S.a.s. di Battaglia Giuseppa, RA Elettrosistemi S.r.l., Savior S.r.l., Suriano Michelangelo, Geom. Stefano Vaccaro e Maggiore Salvatore sono state invitate a produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, quanto dovuto, rispettivamente, ad integrazione, precisazione e regolarizzazione della documentazione amministrativa presentata in sede di gara;

dato atto, altresì, che delle suddette concorrenti soltanto le imprese Maggiore Salvatore, Geom. Stefano Vaccaro, Suriano Michelangelo, RA Elettrosistemi S.r.l., SI.VEG. S.a.s. di Battaglia Giuseppa, Onital S.r.l., Nuova Costruzioni S.r.l.s., Migifra S.r.l., Mancuso Costruzioni S.r.l., G.O.M. Edilgeneral S.r.l., F.lli Triberio S.r.l., Giandinoto Claudio Raffaele, Edil Med Costruzioni Soc. Coop., Edil Nardi Costruzioni di G. Nardi, Corso S.r.l., Betel Costruzioni S.r.l., Nebrodi Impianti S.r.l., C. Puglisi e G. Mercato & C. S.n.c., Aurora S.r.l., Fiammingo Rosario, GMP Costruzioni S.a.s. di Petruso Giuseppe & C., O.G.A.R. S.r.l. e Tecnologie Edili S.r.l.,

che hanno prontamente prodotto quanto loro richiesto, sono state immediatamente ammesse alla gara, mentre la ditta Nebrodi Costruzioni Generali S.r.l. è stata ammessa soltanto dopo che, accolte le eccezioni dalla stessa sollevate e riesaminata la fattispecie della stessa, è stata comunicata la revoca della richiesta d'integrazione documentale con la contestuale applicazione della sanzione;

dato atto, inoltre, che anche le concorrenti Coendo S.r.l. e Palumbo Costruzioni S.r.l., che hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta anche se contestando l'applicazione della sanzione, sono state definitivamente ammesse alla gara, in quanto nel termine assegnato del 22.06.2016 non hanno comunicato di rinunciare all'ammissione allo scopo di sottrarsi all'obbligo del pagamento della sanzione;

rilevato, ancora, che le imprese Anzà Giuseppe, Pinter S.r.l. a S.U., Rapisarda Concetto, Edil Progetti di Mazza Francesco, CO.E.I. Soc. Coop. Edile Ind.le, Savior S.r.l., Coimag S.r.l. e Athena Restauri S.r.l. non hanno prodotto quanto richiesto e che le imprese C.I.S.E.L.T. S.r.l. e CE.M.S. Costruzioni S.r.l. hanno comunicato la volontà di non ricorrere al soccorso istruttorio e, pertanto, è stata disposta l'esclusione dalla gara delle stesse che è stata comunicata con note prot.nn.70444/XII-1°, 70455/XII-1°, 70462/XII-1°, 70435/XII-1°, 70417/XII-1°, 70469/XII-1°, 70428/XII-1°, 70491/XII-1°, 70501/XII-1° e 70567/XII-1° del 28 giugno 2016;

constatato, inoltre, con note prot.nn.71178/XII-1° e 71179/XII-1° 29 giugno 2016, è stato chiesto, rispettivamente, alle imprese Suriano Michelangelo, già ammessa a seguito dello scioglimento della riserva per aver prodotto il PASSOE conforme, e Tau Costruzioni S.r.l. di produrre idonea documentazione finalizzata alla dimostrazione della continuità del possesso dei requisiti di qualificazione, atteso che, in fase di disamina della documentazione, è stato rilevato che la SOA, valida al tempo di presentazione dell'offerta, risulta ormai avere scaduta la validità triennale e che in riscontro alla suddetta richiesta la concorrente Tau Costruzioni S.r.l. ha prodotto, entro i termini, documentazione idonea a dimostrare la continuità del possesso dei requisiti di qualificazione, mentre la ditta Suriano Michelangelo non ha dato alcun riscontro alla richiesta di cui sopra e, conseguentemente, è stata disposta l'ammissione della prima e l'esclusione, invece della seconda;

rilevato ancora che in riscontro alla comunicazione di esclusione, le concorrenti Savior S.r.l. e Coimag S.r.l. hanno eccepito e dimostrato di avere prodotto, entro i termini fissati, la documentazione integrativa loro richiesta, e che, pertanto, rispettivamente con note prot.nn.72249/XII-1° del 1° luglio 2016 e 73973/XII-1° del 6 luglio 2016, alle concorrenti in parola è stata comunicata la revoca della comminata esclusione;

rilevato, altresì, che anche la concorrente esclusa CO.E.I. Soc. Coop. Edile Ind.le ha obiettato e comprovato di avere dato riscontro, entro il termine fissato, alla richiesta di integrazione documentale, ma che tuttavia non ha prodotto quanto richiesto e, pertanto, è stata confermata l'esclusione dalla gara della stessa per definitiva incompletezza della documentazione amministrativa, comunicata alla concorrente in parola con nota prot.n.77619/XII-1° del 18.07.2016;

rilevato, poi, che in data 14.07.2016, come da avviso pubblicato sul sito internet del Comune in data 28 giugno 2016, si è proceduto, come si evince dal verbale di pari data che si allega al presente atto quale parte integrante sotto la lettera "C", constatata preliminarmente l'assenza di provvedimenti di sospensione da parte dell'Autorità, a dare lettura delle offerte economiche prodotte dalle imprese ammesse e che, a conclusione di tale operazione, è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria la concorrente AN.CA.MA.S.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), seguita in graduatoria dall'impresa TECNO EDIL PROJECT S.R.L. con sede in Mussomeli (CL);

dato atto, altresì, che in data 14.07.2016 il suddetto esito di gara è stato reso pubblico tramite inserzione, sul sito internet istituzionale, del foglio di calcolo riportante lo svolgimento delle operazioni di aggiudicazione;

preso atto delle disposizioni di cui all'art.2, lett.b), del Decreto 16 dicembre 2011 (G.U.R.S. n.2 del 13.01.2012) ed all'art.3 della L.R. n.20/2007;

rilevato, infine, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

tutto ciò premesso;

ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando

l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria in via definitiva la concorrente ditta AN.CA.MA. S.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), nella Via Trazzera Marina n.635 bis, per il prezzo di € 174.274,62, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto dell'11,8970 % sull'importo a base d'asta di € 188.176,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 8.827,23, e del costo del personale, pari ad € 62.500,27, non soggetti a ribasso;

visto l'art.107 del D.Lgs.n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta indetta per l'affidamento dei lavori di ampliamento dell'edificio scolastico Quasimodo ubicato in Via Portovenere a Marina di Ragusa, ratificando i relativi verbali che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2) Dichiarare l'impresa AN.CA.MA. S.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME), nella Via Trazzera Marina n.635 bis, aggiudicataria in via definitiva della procedura di gara dei lavori suddetti per il prezzo di € 174.274,62, oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto dell'11,8970 % sull'importo a base d'asta di € 188.176,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 8.827,23, e del costo del personale, pari ad € 62.500,27, non soggetti a ribasso, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.Leg.vo n.163/06 e s.m.i., seguita in graduatoria dall'impresa TECNO EDIL PROJECT S.R.L. con sede in Mussomeli (CL).
- 3) Dare atto che le quote delle economie del ribasso, nella misura stabilita dall'art.2, lett.b), del Decreto 16 dicembre 2011 (G.U.R.S. n.2 del 13.01.2012) ed in osservanza delle disposizioni di cui all'art.3 della L.R. n.20/2007, devono essere destinate ai fini dell'art.3, c.2, della L.R. n.20/2007.
- 4) Prendere atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è già stata prenotata con la con Determinazione Dirigenziale n.2242 dell'11.11.2015 al Cap.2613 e conseguentemente demandare al dirigente dell'ufficio competente l'assunzione dell'impegno di spesa.
- 5) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Copia del verbale del 16.05.2016 (Allegato "A"), del 28.06.2016 (Allegato "B") e del 14.07.2016 con relativo foglio di calcolo (Allegato "C") parte integrante.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Rosario Spata

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti Settori/Uffici: V (Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture), Ragioneria



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000 e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal _____ al _____

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE